



Allegato "A"

Deliberazione di Consiglio n. 5/07 del 20.06.2007

Regolamento generale per l'erogazione dei contributi. Modifica

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Marco Rinfreschi)

Pagine 7 (compresa la copertina)



**REGOLAMENTO TIPO SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI**

Art. 1 - Criteri generali

1. La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in riferimento alle disposizioni statutarie di cui agli articoli 1-2, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali; a tal fine l'ente Camerale può indirizzare propri interventi di sostegno finanziario a favore di interventi per lo sviluppo economico del territorio organizzate o compartecipate da terzi, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi generalizzati, privilegiando iniziative di maggior rilievo con incidenza diretta sul sistema economico provinciale e/o d'interesse comune per gli operatori;
 - b) dare la priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi preferibilmente pluriennali in conformità alle indicazioni contenute nella L. 580/93, rispetto a quelle di carattere sporadico od occasionale;
 - c) preferire le iniziative, aperte alla generalità dei soggetti interessati, che siano impostate in collaborazione con Enti Pubblici ovvero con Associazioni di categoria e Organismi ad esse collegati;
 - d) favorire di norma la rotazione dei vari settori economici che fruiscono delle agevolazioni e privilegiare comunque le iniziative che consentono di realizzare sinergie fra i diversi settori economici;
 - e) favorire di norma la rotazione dei beneficiari delle agevolazioni.
2. Non sono ammissibili richieste di carattere finanziario per sagre locali o patronali nonché per manifestazioni di mero folklore locale, ricreative ed assistenziali se non assumono adeguata rilevanza economica per l'economia provinciale.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contributi annuali concessi a favore di società o altri organismi partecipati dalla Camera, dovuti annualmente a norma dei rispettivi statuti.

Art. 2 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari dei contributi possono essere:
 1. imprese, cooperative e loro consorzi.
 2. enti pubblici o di diritto pubblico ed enti od organizzazioni private senza finalità di lucro, nel senso che deve essere esclusa dai loro scopi la distribuzione di eventuali utili agli associati;
 3. enti, organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;
2. Non possono essere destinatari di contributi le imprese, le cooperative ed i loro consorzi che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale anche per gli esercizi precedenti.

Art. 3 - Forme di intervento

1. Gli interventi di sostegno possono esplicarsi nei seguenti modi:
 - a) interventi in compartecipazione;
 - b) contribuzioni a favore di interventi promozionali;
 - c) attuazione diretta di interventi per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 4 - Interventi in compartecipazione

1. Gli interventi in compartecipazione sono decisi dalla Giunta camerale nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 1.
2. L'Ente camerale deve essere coinvolto in modo da poter pienamente verificare la compatibilità dell'intervento con i suddetti criteri generali.
3. La compartecipazione potrà prendere la forma:
 - a) del patrocinio gratuito con concessione dell'uso dell'emblema camerale;



- b) della assunzione diretta di alcuni oneri connessi all'iniziativa o della gestione in autonomia di alcuni aspetti di essa (con pagamento di fatture intestate all'Ente camerale per, a titolo di esempio, pubblicità, tipografia, stampa di atti, competenze ed ospitalità ai relatori, trasporti, interpretariato, allestimento mostre, impiantistica, consulenze tecniche ed altre);
 - c) dello svolgimento di servizi collaterali, necessari al buon esito dell'iniziativa (mediante l'impiego di personale, attrezzature, servizi di informatica camerale).
4. Per iniziative complesse, tra cui possono essere comprese quelle di cui al comma 3 lett. b), la partecipazione finanziaria dell'Ente camerale – fissata dalla Giunta – o da soggetto responsabile individuato dallo Statuto camerale - sulla base di un budget di progetto in cui siano indicati il tetto massimo e la percentuale di partecipazione camerale alle spese complessive – verrà liquidata dal dirigente sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 - Contribuzioni a favore di iniziative di terzi

1. I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni e benefici, per il sostegno di una iniziativa interessante ai fini dello sviluppo economico del territorio provinciale, debbono presentare apposita domanda all'Ente camerale almeno 30 giorni prima della data di inizio della medesima.

Art. 6 - Attuazione diretta di iniziative promozionali

1. L'Ente camerale, in ordine alle iniziative promozionali previste nel programma promozionale, stabilisce con specifici "disciplinari" i criteri di concessione di contribuzioni a favore di una pluralità generalizzata di soggetti emersi nel rispetto di quanto previsto all'art. 1.
I suddetti criteri riguardano:
- a) stanziamento di bilancio destinato all'iniziativa;
 - b) tipologia dell'iniziativa e categoria dei beneficiari;
 - c) limiti ed obiettivi massimi e minimi di spesa ammissibile e misura del contributo;
 - d) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - e) scadenza dei termini di presentazione della domanda e della documentazione e modulistica da utilizzare;
 - f) termini entro i quali dovrà essere comunicato agli interessati l'accoglimento o meno della domanda e liquidato il contributo da parte del Dirigente;
 - g) forme di pubblicità.
2. Per divulgare tra gli interessati la conoscenza delle iniziative assunte l'Ente camerale potrà adottare forme di pubblicità in conformità con le disposizioni della Legge 5 agosto 1981 n. 416.

Art. 7- Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese e i costi sostenuti per la realizzazione di iniziative individuate con le modalità di cui all'art. 1. Esse possono riguardare anche manifestazioni singole od articolate in più eventi dettagliatamente individuati.
2. Non sono comunque ammissibili:
- a) spese di rappresentanza;
 - b) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla conduzione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, spese telefoniche e postali, fotocopie ecc.);
 - c) costi per investimento o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione delle iniziative;
 - d) spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo a preventivo.

3. Dovranno essere presentati, per l'erogazione del contributo, documenti giustificativi della spesa in originale, in copia conforme all'originale o autocertificata conforme all'originale, o in copia vistata per presa visione dell'originale da un funzionario camerale; detti documenti dovranno essere debitamente quietanzati. Elementi specifici relativi alla suddetta documentazione potranno essere prodotti, in alcuni casi e a discrezione dell'Ente camerale, attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000. Saranno tassativamente esclusi dal rendiconto eventuali documenti di spesa emessi da professionisti, imprese, enti, ecc. che risultino a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto, essere collegati con il soggetto beneficiario, salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 9.

Art. 8- Entita' del contributo

1. Il contributo camerale concorrerà ordinariamente in misura percentuale delle spese ammissibili fino ad un massimo del 50%. E' concesso il superamento di tale percentuale a discrezione della Giunta in occasione di iniziative di particolare rilevanza per l'economia provinciale o di contributi concessi a società controllate dall'Ente camerale.
2. L'entità del contributo sarà comunque determinata dalla Giunta tenuta presente la valenza e la pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento.
3. Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l'importo del contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 9- Presentazione della domanda di partecipazione finanziaria

1. I soggetti che intendano conseguire le forme di partecipazione finanziarie sopra indicate a sostegno di iniziative interessanti la promozione dell'economia provinciale debbono presentare apposita domanda nei termini di cui al precedente art. 5 utilizzando il modello di domanda appositamente predisposto.
2. La domanda, sottoscritta dal responsabile dell'organismo promotore dell'iniziativa o dal legale rappresentante in caso di enti o associazioni, deve contenere:
 - a) generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe possibilmente in evidenza le ripercussioni di interesse generale sull'economia locale;
 - c) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; detto piano deve essere redatto in forma analitica e deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi dell'iniziativa;
 - d) la misura del contributo richiesto all'ente camerale, nonché gli elementi informativi di valutazione e di documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria per consentire i controlli ritenuti opportuni.
3. La contribuzione camerale richiesta non potrà superare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, il limite massimo del 50% della spesa ammessa e comunque la differenza tra spese ammesse ed entrate accertate a consuntivo (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile). Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solo quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.). Eventuali oneri inerenti l'utilizzo di risorse umane dell'organismo beneficiario o di strutture funzionalmente a quest'ultimo collegate saranno valutate nella misura massima del 20% del totale delle altre spese ritenute ammissibili relative all'iniziativa accertate a consuntivo. La Giunta potrà eccezionalmente valutare, in considerazione della natura dell'iniziativa, l'aumento della percentuale sopra indicata, che non potrà comunque superare il 30%. Saranno invece escluse quelle spese che per il loro carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

Art. 10 - Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente di settore, assegnando a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria, provvede ad accertare l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e ad acquisire elementi di valutazione di cui al punto c), comma 2, art. 9.
Il Responsabile del procedimento, ove sia necessario, provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di ulteriori elementi informativi e della documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza.
2. L'istruttoria è completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 11 - Adozione della deliberazione per la partecipazione finanziaria

1. Il provvedimento del Dirigente deve essere motivato. In particolare la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e giuridici del provvedimento adottato. Va inoltre verificata l'osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.
2. Il dispositivo del provvedimento deve indicare:
 - a) il soggetto beneficiario, la misura percentuale della contribuzione rispetto alla spesa ammessa, nonché l'importo massimo della stessa contribuzione;
 - b) la precisazione che la liquidazione della contribuzione e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere da a) a d) del successivo art. 12;
 - c) eventuali ulteriori condizioni a cui viene subordinata l'erogazione della contribuzione, come la nomina di rappresentanti camerale in seno a comitati operativi, la pubblicità del patrocinio e del finanziamento camerale, ecc.

Art. 12 - Erogazione della contribuzione

1. In caso di accoglimento, il Dirigente o il Responsabile del procedimento danno comunicazione scritta all'interessato dell'intervenuta adozione del provvedimento di concessione, precisando il contenuto e le condizioni dell'intervento finanziario invitandolo a trasmettere all'ufficio competente, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa precisata dalla data dell'ultimo documento attinente, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa sull'andamento e risultati della stessa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi determinatisi sul piano della promozione o dello sviluppo a livello provinciale;
 - b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, comprensive del contributo camerale, e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile dell'iniziativa e con l'indicazione degli importi comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità di tale imposta (in caso contrario le spese rendicontate dovranno essere indicate al netto di IVA). Nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, la contribuzione camerale verrà ridotto nella misura necessaria a garantire il pareggio dell'iniziativa. La contribuzione non verrà erogata nel caso in cui l'utile sia maggiore od uguale al contributo camerale;
 - c) documenti di spesa in originale, in copia conforme all'originale o autocertificata conforme all'originale, o in copia vistata per presa visione dell'originale da un funzionario camerale; detti documenti dovranno essere debitamente quietanzati. Per quanto concerne le spese di personale dipendente dovrà essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal soggetto responsabile dell'organismo richiedente che indichi l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori impegnati nell'iniziativa/progetto, con la specifica delle relative mansioni, delle



ore individualmente lavorate, del costo orario del dipendente o collaboratore ed il relativo costo totale, nonché l'attestazione della riscontrabilità di tali dati con i libri contabili previsti dalla legge.

Il costo orario non potrà comunque superare l'importo di Euro 30,99= a persona qualunque sia la qualifica rivestita. Il Dirigente, nel valutare la congruità del numero delle ore imputate all'iniziativa, terrà conto del criterio di efficienza media di una struttura operativa privatistica.

- d) gli enti e gli uffici pubblici, in luogo della documentazione di cui alle predette voci b) e c), potranno produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Pervenuta la documentazione, il Responsabile del procedimento o suo delegato, dopo averne verificata la completezza ed il contenuto ed accertata la regolarità sotto il profilo procedurale ed amministrativo, trasmetterà la pratica al Segretario Generale o al Dirigente competente che disporrà l'erogazione del contributo mediante determinazione. L'erogazione avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione completa.
3. Qualora la documentazione non sia trasmessa nel termine di cui al comma 1, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede, per una sola volta, a darne avviso scritto all'interessato invitando lo stesso a fornire personalmente, ovvero tramite suo delegato, quanto richiesto nel termine perentorio di 30 giorni.
4. La mancata risposta da parte dell'interessato, entro i limiti su indicati, deve intendersi quale rinuncia al contributo; pertanto, in tal caso, l'Ufficio provvederà ad inoltrare la pratica al Dirigente per l'eliminazione dell'impegno o del residuo di spesa. La pratica è egualmente portata al riesame del Dirigente se l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente da quella preventivata o in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale.

Art. 13 - Regola del De Minimis

1. Qualora il contributo concesso con il presente regolamento configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, par. 1 del Trattato CE e non goda di esenzione dalla notifica alla Commissione Europea ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria, lo stesso è concesso in regime "de minimis" ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 379/5 del 28/12/2006.
2. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
3. La dichiarazione non è richiesta qualora il contributo, beneficio o vantaggio economico sia concesso per finalità istituzionali di pubblico interesse a soggetti pubblici o privati che non svolgono sul mercato attività in concorrenza con altri soggetti.

Art. 14 - Contributi ad organismi vari per il complesso delle loro attività'

1. La Camera potrà intervenire a favore dell'attività in generale di organismi di rilevante importanza locale quando detta attività si ripercuote con positivi riflessi sull'economia della provincia e contribuisce efficacemente a pubblicizzare l'immagine della città.
2. In tali fattispecie, in deroga a quanto stabilito dalle voci b) e c) del punto 1 dell'art. 12, viene ritenuta sufficiente l'acquisizione del bilancio consuntivo dell'organismo interessato relativo all'anno precedente alla richiesta e del bilancio preventivo dell'anno in corso, formalmente approvati dai rispettivi organi amministrativi con l'obbligo, da parte dell'organismo medesimo, di produrre, successivamente, non appena approvato in sede competente, il consuntivo di detto anno.